



Bruxelles, 4 dicembre 2023
(OR. en)

16335/23

CT 192
ENFOPOL 530
COTER 235
JAI 1612

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 4 dicembre 2023

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 15404/23

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sulla gestione delle persone rilasciate
che possono rappresentare una potenziale minaccia terroristica
– *Conclusioni del Consiglio (4 dicembre 2023)*

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla gestione delle persone rilasciate che possono rappresentare una potenziale minaccia terroristica, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 3992^a sessione tenutasi il 4 dicembre 2023.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sulla gestione delle persone rilasciate che possono rappresentare una potenziale minaccia terroristica

RIBADENDO che il terrorismo attacca i valori fondamentali dell'Unione europea e i diritti umani e continua a rappresentare una grave minaccia per gli Stati membri;

SOTTOLINEANDO che la lotta al terrorismo continua a essere una priorità all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, come evidenziato più di recente nelle sue conclusioni dal titolo "Proteggere gli europei dal terrorismo: risultati e prossime tappe", adottate il 9 giugno 2022¹;

TENENDO CONTO del fatto che il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020², ha invitato gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti ad avvalersi appieno delle banche dati e dei sistemi di informazione europei, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, nelle banche dati, dei dati pertinenti relativi alle persone che, a giudizio dei singoli Stati membri, costituiscono una grave minaccia di terrorismo o di estremismo violento;

PRENDENDO ATTO del fatto che il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni sulla prevenzione e la lotta alla radicalizzazione nelle carceri e sulla gestione degli autori di reati di terrorismo ed estremismo violento dopo la scarcerazione, adottate il 6 giugno 2019³, ha dichiarato che il successivo monitoraggio di elementi radicalizzati i quali, sulla base di una valutazione dei rischi, si teme possano continuare a rappresentare una minaccia dopo il rilascio, potrebbe essere assicurato su base individuale, in conformità della legislazione nazionale e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali della persona in questione;

RICORDANDO che il Consiglio, nelle stesse conclusioni, ha sottolineato che potrebbero risultare utili anche misure post-rilascio, nella prospettiva di impedire che autori di reati di terrorismo o di estremismo violento o autori di reati radicalizzatisi prima della loro detenzione o in carcere si dedichino ad attività violente ed estremiste dopo la scarcerazione;

¹ Doc. 9997/22.

² Doc. EUCO 22/20.

³ Doc. 9727/19.

RICORDANDO che il Consiglio, nelle stesse conclusioni, ha affermato che potrebbe essere utile uno scambio di informazioni, su base bilaterale o multilaterale, tra gli Stati membri dell'UE riguardo ai detenuti radicalizzati, per quanto consentito dalla legislazione nazionale, per esempio quando le informazioni condivise riguardano ex detenuti che rientrano o si recano in uno Stato membro diverso;

OSSERVANDO che le stesse conclusioni sottolineano che un uso migliore degli attuali sistemi di informazione (tra cui il sistema d'informazione Schengen (SIS)) potrebbe dare buoni risultati;

TENENDO CONTO del fatto che il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia adottate il 24 novembre 2020⁴, ha affermato che è opportuno continuare a prestare particolare attenzione a coloro che ritornano dalle zone di conflitto nonché alle carceri e ai detenuti rilasciati;

EVIDENZIANDO che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio ha incoraggiato gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle persone che questi ultimi ritengono rappresentare una minaccia terroristica o di estremismo violento, sottolineando che in un'Europa senza frontiere interne occorre garantire una condivisione affidabile e rapida delle informazioni nel momento in cui tali persone viaggiano o entrano in contatto con persone o reti in altri Stati membri;

EVIDENZIANDO che, come dichiarato nelle stesse conclusioni, il Consiglio reputa importante, in linea di principio, inserire nelle banche dati e nei sistemi d'informazione europei pertinenti le persone che i singoli Stati membri ritengono rappresentare una grave minaccia terroristica o di estremismo violento, salvo altrimenti richiesto per considerazioni giuridiche o operative;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nella loro dichiarazione comune sui recenti attentati terroristici in Europa, i ministri degli Affari interni dell'UE hanno chiesto uno scambio di informazioni sulle persone che rappresentano una minaccia terroristica o di estremismo violento;

⁴ Doc. 13083/1/20 REV 1.

SOTTOLINEANDO che sforzi volti a intensificare lo scambio di informazioni e a meglio comprendere chi sono le persone che costituiscono una minaccia terroristica o di estremismo violento, ad esempio con il progetto *Gefährder*⁵, sono già in corso sotto forma di discussioni a livello di esperti, creazione di un compendio di approcci delle autorità di contrasto degli Stati membri per valutare e gestire le persone considerate potenziali minacce terroristiche o di estremismo violento, nonché definizione di una comprensione condivisa e di criteri indicativi non vincolanti per esaminare le informazioni su tali persone e il loro inserimento nelle banche dati e nei sistemi di informazione europei. Questo lavoro riguarda persone considerate una potenziale minaccia terroristica o di estremismo violento, comprese le persone condannate per terrorismo o i detenuti radicalizzati condannati per altri reati rilasciati o in procinto di essere rilasciati che, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, si teme possano continuare a rappresentare una minaccia dopo il rilascio;

RILEVANDO che Europol, nella sua più recente relazione TE-SAT⁶, ha sottolineato che la scarcerazione di individui radicalizzati continua a destare preoccupazione per gli Stati membri in quanto tali individui possono continuare a fare proselitismo al di fuori delle carceri e partecipare alla preparazione di attentati terroristici, e ha aggiunto che i jihadisti radicalizzati rischiano di commettere atti di violenza o possono pianificare attentati in seguito alla loro scarcerazione;

TENENDO CONTO del fatto che l'Unione ha già subito diversi attacchi jihadisti i cui autori erano, nel momento in cui hanno commesso gli attacchi, detenuti rimessi in libertà⁷;

⁵ Definizione di criteri indicativi comuni non vincolanti per un'intesa comune tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE in relazione a quando una persona debba essere considerata una potenziale minaccia terroristica o di estremismo violento in base all'esame delle informazioni su tali persone e al loro inserimento nelle banche dati e nei sistemi di informazione europei.

⁶ Europol (2023), European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) (relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea) - https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_TE-SAT_2023.pdf.

⁷ Europol (2021), European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) (relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea) - https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/tesat_2021_0.pdf.

SOTTOLINEANDO che nei prossimi cinque anni in tutta l'Unione sarà rilasciato un numero considerevole di persone condannate per reati di terrorismo o condannate per altri reati e successivamente radicalizzate in carcere. Questo aspetto specifico imporrà alle autorità competenti di aumentare sia gli sforzi in termini di monitoraggio e di gestione dei rischi, come consentito dalle capacità esistenti e dalla corrispondente definizione delle priorità, sia gli sforzi in materia di disimpegno e di reinserimento una volta usciti dal carcere;

RICORDANDO che il Consiglio, nelle sue conclusioni dal titolo "Proteggere gli europei dal terrorismo: risultati e prossime tappe" adottate il 9 giugno 2022, ha evidenziato l'importanza cruciale del SIS, con tutte le possibilità offerte dal sistema, per la condivisione di informazioni che potrebbero aiutare gli Stati membri a individuare e monitorare le persone che costituiscono una minaccia terroristica;

RILEVANDO che Europol riceve comunicazioni sui riscontri positivi nel SIS relativi alle segnalazioni connesse al terrorismo dal marzo 2021 e fornisce sostegno agli Stati membri;

CONSTATANDO INOLTRE che le suddette conclusioni fanno riferimento al valore aggiunto operativo di sviluppare la procedura successiva a un riscontro positivo (post-hit) per i combattenti terroristi stranieri registrati nel SIS che rappresentano una grave minaccia, sulla base della ricezione volontaria delle notifiche di riscontro positivo;

RICORDANDO che il SIS rinnovato è entrato in funzione il 7 marzo 2023, con un ambito di applicazione ampliato che comprende nuove categorie aggiuntive di segnalazioni e un maggior numero di dati, in particolare nuovi tipi di dati biometrici e nuove funzionalità, fornendo ulteriori strumenti essenziali per combattere il terrorismo e le forme gravi di criminalità,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICONOSCENDO la potenziale minaccia rappresentata dalle persone rilasciate condannate per reati di terrorismo o dai detenuti radicalizzati condannati per altri reati;

SOTTOLINEANDO la necessità di promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i dati relativi alle persone che possono costituire una minaccia terroristica, in conformità della legislazione nazionale ed europea e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle persone interessate;

EVIDENZIANDO nel contempo l'importanza di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dei detenuti rilasciati, in particolare di coloro che non costituiscono più una minaccia,

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

PROMUOVERE, in conformità della legislazione nazionale e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle persone interessate, l'adozione di misure post-rilascio per le persone rilasciate condannate per terrorismo o i detenuti radicalizzati condannati per altri reati che costituiscono una potenziale minaccia terroristica;

SVILUPPARE ULTERIORMENTE la gestione e la valutazione dei rischi o il monitoraggio delle persone rilasciate o in procinto di essere rilasciate seguendo un approccio multiagenzia che promuova la partecipazione e il coordinamento di tutte le parti interessate coinvolte;

RAFFORZARE, nel quadro del diritto applicabile, lo scambio di informazioni, sia sul piano bilaterale che a livello dell'UE, sulle persone condannate per terrorismo o altri reati, rilasciate o in procinto di essere rilasciate dopo aver scontato la pena, qualora una valutazione del rischio dimostri che sono ancora radicalizzate e rappresentano una minaccia terroristica;

CONDIVIDERE, in conformità della legislazione nazionale e in modo tempestivo prima del loro eventuale rilascio, informazioni all'interno dell'UE sui detenuti che si ritiene costituiscano una minaccia terroristica, inserendo i loro dati nel SIS e, se tali detenuti sono monitorati nel quadro delle attività di contrasto, utilizzando il sistema di informazione Europol (SIE) e i progetti di analisi Europol. Ciò dovrebbe avvenire in conformità dei requisiti giuridici dell'UE e degli Stati membri e dei vincoli operativi, nonché nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, per garantire che le persone che rappresentano una minaccia terroristica siano incluse nelle banche dati dell'UE e al fine di agevolare il controllo di tali persone in detti sistemi, compresi i loro dati biometrici;

VALUTARE la possibilità di ampliare le discussioni sulla condivisione efficace di informazioni in seguito a riscontri positivi nel SIS riguardo a reati di terrorismo, anche per quanto concerne i combattenti terroristi stranieri che costituiscono una grave minaccia, a beneficio di tutti gli Stati membri disposti a ricevere riscontri positivi nel SIS, alla condivisione di informazioni in seguito a riscontri positivi nel SIS riguardo ad autori di reati di terrorismo o di estremismo violento o autori di reati radicalizzatisi in carcere;

UNIRE gli sforzi e condividere migliori pratiche su come rafforzare le relazioni con i paesi terzi considerati prioritari per facilitare l'espulsione, conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri, di autori di reati stranieri radicalizzati rilasciati che, sulla base di informazioni quali condanne giudiziarie o intelligence delle autorità responsabili della sicurezza nazionale, costituiscono una potenziale minaccia terroristica;

INVITA LA COMMISSIONE A:

CONTINUARE a sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppo, nell'attuazione e nella standardizzazione degli strumenti di valutazione del rischio, sia per le persone condannate per reati di terrorismo sia per i detenuti radicalizzati condannati per altri reati, tenendo conto dell'evoluzione della minaccia terroristica e della conseguente necessità di adeguare gli strumenti ove necessario, nonché nella raccolta dei dati scientifici necessari per la convalida empirica di tali strumenti e per un processo decisionale basato su prove in merito alla gestione e al monitoraggio degli autori di reati rilasciati che costituiscono una minaccia terroristica;

CONTINUARE ad agevolare, nella misura consentita dal diritto applicabile, lo scambio di informazioni su persone considerate una potenziale minaccia terroristica o di estremismo violento, comprese le persone condannate per terrorismo o condannate per altri reati e successivamente radicalizzate, rilasciate o in procinto di essere rilasciate, anche incoraggiando l'uso degli strumenti esistenti, in particolare il SIS, e, se tali persone sono monitorate nel quadro delle attività di contrasto, il SIE e i progetti di analisi Europol;

SOSTENERE gli Stati membri nel rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi considerati prioritari al fine di agevolare l'espulsione, verso i loro paesi di origine, di detenuti stranieri radicalizzati rilasciati;

PROMUOVERE, con il sostegno di Europol nei limiti del suo mandato e in conformità della legislazione nazionale e dell'UE, lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di valutazioni delle minacce prima del rilascio delle persone condannate e l'imposizione di misure di sospensione condizionale o di sicurezza dopo il rilascio.